LEGALPAPER

N. 1

GENNAIO 2017

MEDICI EX-SPECIALIZZANDI: ANCORA POCO TEMPO PER TUTELARSI

1

La prescrizione sta per scattare consumando le residue possibilità di ottenere dallo Stato l'indennizzo per il mancato rispetto dell'obbligo di riconoscere un adeguato compenso durante la formazione specialistica.

Indennizzo – borsa specializzandi – inadempimento Stato italiano – prescrizione – 7 marzo

dir CE 363/75, 76/82, 16/93; d.lgs. 368/99; DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007

Stanno per scadere i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per i medici iscritti al corso di specializzazione prima dell'a.a. 2006-2007. Per comprendere quale fondamento abbiano le pretese dei molti medici specializzandi che in questi anni hanno scelto di trovare tutela di fronte ai giudici, è bene ripercorrere rapidamente l'intricata vicenda normativa, alla luce dei principi giurisprudenziali oramai consolidati.

L'art. 13 della Direttiva CEE n. 76 del 1982, in materia di formazione dei medici specialisti, inseriva l'Allegato I alla Direttiva CEE n. 363 del 1975 e prevedeva espressamente che la formazione fosse effettiva e adeguatamente remunerata. Il D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (abrogato poi dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368) attuava la direttiva 76/1982 fissando un importo della borsa di studio e prevedendo un meccanismo di indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita (rimasto in vigore fino al 2007 e inattuato) nonché un – parimenti inattuato – meccanismo di adeguamento triennale.

In seguito la direttiva CEE n. 16 del 1993 sostituiva la n. 76 del 1982 riconfermandone nella sostanza il contenuto. Il successivo d.lgs. 17 Agosto 1999, n. 368, in adempimento della direttiva 93/16/CEE, non ha trovato piena attuazione fino al 2007.

Infatti, il d.lgs. n. 368/1999, ha sì previsto che al medico specializzando, titolare di contratto di formazione-lavoro con l'Università, fosse riconosciuto un trattamento economico ai sensi degli artt. 37-39 d.lgs. n. 368/1999, ma tale trattamento è stato quantificato solo con i DPCM **7 marzo**, 6 luglio e 2 novembre **2007**, e applicato solamente a decorrere dall'a.a. 2006/2007. Per espressa previsione del d.lgs. citato, per gli iscritti

prima di questa data avrebbe trovato applicazione solamente il d.lgs. 257/1991.

Coloro che hanno frequentato corsi di specializzazione prima del 2006 hanno pertanto goduto di un trattamento economico svantaggioso e non conforme a quanto previsto dalla direttiva comunitaria del 1993, con conseguente inadempimento da parte dello Stato. Si perfezionava così un'obbligazione *ex lege* a carico dell'Italia, soggetta al termine ordinario di prescrizione. La somma di natura indennitaria è dovuta infatti per l'illegittimo ritardo nell'opera di recepimento del diritto comunitario (Cass., civ., n. 23358/2011; Id. n. 17868/2011).

Il debito dello Stato deve essere commisurato alle somme previste, in attuazione della direttiva del 1993 come previsto dal d.lgs. n. 368/1999, dal DPCM del 7 marzo 2007, laddove si stabilisce che il compenso degli specializzandi si compone di una parte fissa annua lorda determinata in € 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica e una parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, e determinata in € 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 per ciascuno dei successivi**. Il totale del quadriennio ammonta a circa € 102.000**. Da questa somma vanno detratte, per i medici impegnati nella formazione specialistica tra il 1991 e il 2006, le somme percepite a titolo di borse di studio in attuazione del d.lgs. 257/1991.

Il totale del debito contratto dallo Stato verso ciascun specializzando non adeguatamente remunerato si aggira quindi intorno a **€ 55.000**, per gli iscritti dal 1993. È molto maggiore per coloro che, essendosi iscritti in anni precedenti, non hanno percepito alcuna borsa.

La violazione dell'obbligo di adeguarsi si è protratta come detto fino al 2007. Il termine di prescrizione è **decennale**, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 9147/2009; e, dopo l'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, sull'inapplicabilità del termine quinquennale alle fattispecie già perfezionatesi alla data della sua entrata in vigore, Cass. n. 1850/2012). I termini utili per agire variano però a seconda degli anni di specializzazione:

- Per gli specializzandi iscritti ante-1991/1992: il 20 ottobre 2007 rappresentava l'ultima data utile concessa all'Italia per attuare le primissime direttive; oltre tale data

l'adempimento di tale obbligo è divenuto impossibile per la sopravvenuta abrogazione ad opera della 2005/36/CE. Pertanto il termine ultimo per agire è il **20 ottobre 2017**.

- Per coloro che sono stati specializzandi tra il 1993/1994 e il 2005/2006: il termine ultimo dovrebbe ragionevolmente coincidere con il decennale dell'emanazione del DPCM che, sulla base del d.lgs. n. 368 del 1999, ha concretizzato sotto il profilo economico l'attuazione della direttiva del 1993. Ne segue che il termine prudenziale entro il quale è necessario attivarsi è il **7 marzo 2017.**

Avv. Fabrizio Ferraro